



Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.fedlex.admin.ch è quella determinante.

Ordinanza sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici della Confederazione e per la comunicazione di dati dei registri tenuti dall'Ufficio federale di statistica

(Ordinanza sugli emolumenti in ambito statistico, OEM-Stat)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'art. 46a della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione¹,

visto l'art. 21 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat)²,

ordina:

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina la riscossione degli emolumenti per le prestazioni eseguite dall'Ufficio federale di statistica (UST) e dalle altre unità amministrative della Confederazione di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. b LStat:

- a. comunicazione di dati personali e dati concernenti persone giuridiche provenienti dalla statistica federale ai sensi dell'art. 37 dell'ordinanza del 30 aprile 2025 sulla statistica federale (OStatF)³;
- b. pseudonimizzazione dei set di dati ai sensi dell'art. 38 OStatF;
- c. collegamento di dati ai sensi dell'art. 39 OStatF;
- d. altre prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 41 OStatF;
- e. messa a disposizione della piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione (Sedex) per scopi diversi dall'armonizzazione dei registri ai sensi dell'art. 15 dell'ordinanza del 21 novembre 2007 sull'armonizzazione dei registri (OArRa)⁴.

¹ RS 172.010

² RS 431.01

³ RS 431.011

⁴ RS 431.021

² Regola inoltre la riscossione di emolumenti da parte dell'UST per le seguenti prestazioni relative ai registri da esso tenuti:

- a. comunicazione dei dati del registro di campionamento delle persone e delle economie domestiche ai sensi dell'articolo 45 OStatF;
- b. comunicazione dei dati del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) a scopi statistici ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinanza del 30 giugno 1993 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS)⁵;
- c. comunicazione dei dati del RIS a scopi diversi da quelli statistici ai sensi dell'articolo 10 ORIS;
- d. comunicazione dei dati del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) risultanti da elaborazioni individuali ai sensi dell'articolo 15 capoverso 4 dell'ordinanza del 9 giugno 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA)⁶;
- e. comunicazione del numero univoco d'identificazione delle imprese (IDI) a privati nel quadro di consultazioni collettive ai sensi dell'articolo 20 dell'ordinanza del 26 gennaio 2011 sul numero d'identificazione delle imprese⁷.

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Salvo diversamente previsto dalla presente ordinanza, si applica l'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti⁸.

Art. 3 Applicabilità dell'ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni

L'ordinanza del 19 novembre 2014 sugli emolumenti per le pubblicazioni⁹ si applica all'acquisto di pubblicazioni stampate o elettroniche.

Art. 4 Calcolo degli emolumenti

¹ Gli emolumenti sono calcolati in base alle tariffe indicate nell'Allegato 1.

² Per le prestazioni rese in casi di emergenza eccezionale, gli emolumenti possono essere maggiorati fino a un massimo del 50%.

³ Il Dipartimento federale dell'interno può adeguare l'importo degli emolumenti al rincaro.

Art. 5 Esenzione dagli emolumenti

Non è riscosso alcun emolumento per:

⁵ RS 431.903

⁶ RS 431.841

⁷ RS 431.031

⁸ RS 172.041.1

⁹ RS 172.041.11

- a. la fornitura di una semplice informazione orale o scritta oppure di una prestazione di modesta entità che non richieda più di un'ora di lavoro; per i giornalisti l'orario di lavoro esente da emolumenti può arrivare fino a quattro ore;
- b. la comunicazione dei dati del RIS a servizi statistici cantonali o comunali, nonché ai servizi che svolgono compiti per conto della Confederazione;
- c. la comunicazione dei dati di base delle imprese ai sensi dell'articolo 9a ORIS¹⁰;
- d. l'accesso ai dati pubblicati dall'UST conformemente all'articolo 16 OREA¹¹;
- e. accesso on line ai dati del REA da parte delle entità di cui all'articolo 15 capoverso 1 OREA.

Art. 6 Stima

¹ Su richiesta del soggetto interessato, l'unità amministrativa competente gli comunica per iscritto una stima degli emolumenti.

² Se l'importo previsto dell'emolumento supera i 500 franchi, una stima viene comunicata d'ufficio e in anticipo al soggetto interessato.

³ Una volta ricevuta la stima, il soggetto interessato deve confermare, su supporto cartaceo o elettronico, di voler mantenere la propria richiesta di prestazione.

Art. 7 Riscossione

¹ Gli emolumenti possono essere riscossi in anticipo o dopo l'esecuzione della prestazione.

² Se la prestazione viene fornita su un periodo più lungo, gli emolumenti possono essere riscossi in modo rateizzato.

Art. 8 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti

Se la riscossione degli emolumenti comporta spese superiori all'importo degli emolumenti stessi, l'unità amministrativa interessata può rinunciare a riscuoterli.

Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 25 giugno 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione¹² è abrogata.

Art. 10 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 2.

¹⁰ RS 431.903

¹¹ RS 431.841

¹² RU 2003 2197; 2004 2609; 2006 4705; 2007 6719; 2011 533; 2022 568

Art. 11 Disposizioni transitorie

¹ Gli emolumenti dovuti per le prestazioni che sono state eseguite in tutto o in parte prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza o la cui esecuzione è stata concordata in un contratto scritto prima di tale entrata in vigore sono disciplinati dal diritto precedente.

² Gli emolumenti dovuti per prestazioni richieste prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, ma per le quali non è stato stipulato alcun contratto scritto prima di tale entrata in vigore e che verranno eseguite dopo tale entrata in vigore, sono disciplinati dal nuovo diritto.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Allegato 1(art. 4
cpv. 1)

Tariffe degli emolumenti

1. Tariffa generale

- 1.1 Gli emolumenti per le prestazioni di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a, b e d, e capoverso 2 lettere a, b, d ed e, sono calcolati sulla base di una tariffa oraria compresa tra 90 e 210 franchi, a seconda delle conoscenze richieste al personale incaricato.
- 1.2 Se la prestazione richiede la messa a disposizione di uno o più collaboratori a una tariffa fissa per diversi mesi, gli emolumenti sono calcolati sulla base del costo totale dei materiali e del personale.

2. Tariffa per il collegamento di dati

- 2.1 Gli emolumenti per i collegamenti di dati (art. 1 cpv. 1 lett. c) si calcolano moltiplicando il valore del punto per il numero totale di punti corrispondente alla prestazione.
- 2.2 Il valore del punto è di 2 franchi.
- 2.3 Il numero totale di punti corrispondente alla prestazione è calcolato in base alla tabella riportata di seguito:

Descrizione	Numero di punti
Forfait di base per l'elaborazione della richiesta	500
Forfait di base per le aggiunte successive	300
Fattore A = numero totale di anni* ottenuto sommando il numero di anni corrispondenti per ciascuna fonte (numero di anni fonte 1 + numero di anni fonte 2 + ...) *: oppure di semestri, trimestri ecc. (a seconda della periodicità richiesta)	Fattore A x 10
<i>In caso di collegamento con fonti esterne all'UST:</i> fattore B = numero di fonti esterne all'UST	Fattore B x 100
<i>In caso di lavori speciali in relazione alla richiesta di collegamento:</i> fattore C = numero di lavori	Fattore C x 300
<i>In caso di forniture periodiche:</i> fattore D = numero di forniture future di dati	Fattore D x 100

3. Tariffa per la comunicazione di dati del RIS a scopi diversi da quelli statistici

- 3.1 Gli emolumenti per la comunicazione dei dati del RIS a scopi diversi da quelli statistici (art. 1 cpv. 2 lett. c) si ottengono sommando l'emolumento di base e il prezzo totale per il numero di unità d'informazione da comunicare.
- 3.2 Un'unità d'informazione corrisponde a un'unità locale o a un'unità giuridica.
- 3.3 L'emolumento di base è compreso tra 100 e 300 franchi, a seconda della complessità della richiesta.
- 3.4 Il prezzo di ciascuna unità è indicato nella tabella sottostante, per fascia:

Fascia di unità di informazione	Prezzo per unità di informazione, in franchi	Osservazione
Da 1 a 1000	1	Prezzo applicato alle prime 1000 unità
Da 1001 a 3000	0.87	Prezzo applicato alle unità di questa fascia
Da 3001 a 5000	0.73	Prezzo applicato alle unità di questa fascia
Da 5001 a 10 000	0.59	Prezzo applicato alle unità di questa fascia
Da 10 001 a 30 000	0.46	Prezzo applicato alle unità di questa fascia
Da 30 001 a 50 000	0.35	Prezzo applicato alle unità di questa fascia
Da 50 001 a 100 000	0.25	Prezzo applicato alle unità di questa fascia
Da 100 001 a 200 000	0.17	Prezzo applicato alle unità di questa fascia
Da 200 001 a 300 000	0.11	Prezzo applicato alle unità di questa fascia
Da 300 001 a 400 000	0.07	Prezzo applicato alle unità di questa fascia
Da 400 001 a 500 000	0.04	Prezzo applicato alle unità di questa fascia
>500 000	0.02	Prezzo applicato alle unità di questa fascia

4. Tariffa per la messa a disposizione di Sedex

- 4.1 Gli emolumenti relativi alla messa a disposizione di Sedex per l'utilizzo di cui all'articolo 15 OArRa¹³ (art. 1 cpv. 1 lett. e) corrispondono alla ripartizione dei costi di Sedex connessi a tale utilizzazione tra tutti i partecipanti, a seconda del loro volume di utilizzazione.

¹³ RS 431.021

- 4.2 Il costo di Sedex relativo all'utilizzazione di cui all'articolo 15 OArRa corrisponde all'insieme dei costi di materiale e di personale connessi a tale utilizzazione.
- 4.3 Il volume di utilizzazione di un utente corrisponde al numero di messaggi e al volume di dati da lui inviati.

Allegato 2

(art. 10)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

- 1. Ordinanza del 21 novembre 2007 sull'armonizzazione dei registri¹⁴**

Art. 15 cpv. 2

Abrogato

- 2. Ordinanza del 26 gennaio 2011 sul numero d'identificazione delle imprese¹⁵**

Art. 20 cpv. 5

Abrogato

- 3. Ordinanza del 9 giugno 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni¹⁶**

Art. 17

Abrogato

- 4. Ordinanza del 30 giugno 1993 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti¹⁷**

Art. 13

Abrogato

¹⁴ RS 431.021

¹⁵ RS 431.031

¹⁶ RS 431.841

¹⁷ RS 431.903

5. Ordinanza del 12 ottobre 2011 sulla statistica del commercio esterno¹⁸

Art. 17

Abrogato

6. Ordinanza del 16 giugno 2006 concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura¹⁹

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente ordinanza disciplina le tasse riscosse dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), compresa la sua stazione federale di ricerca agronomica Agroscope e il suo Haras, per le prestazioni di servizi fornite e le decisioni adottate in virtù della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura e delle relative disposizioni di esecuzione.

Art. 3a lett. a

Abrogato

Allegato 2, cap. 2 e 3

Abrogati

¹⁸ RS 632.14

¹⁹ RS 910.11